

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1366)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 novembre 1973 (V. Stampato n. 471)*

d'iniziativa del deputato LUCCHESI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 1973*

**Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge
12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale
invalidi di guerra**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, vengono aggiunte le parole:

« Al personale in servizio alla data del 1° giugno 1972 è data facoltà di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315 e successive modificazioni ».

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.